



STUDIO LEGALE PAPOTTI  
MASTRO E ASSOCIATI

AVV. FABRIZIO MASTRO

*Patrocinante in Cassazione*

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

---

AVV. UGO ROSSI

AVV. LUIGI DEL VENTO

AVV. GIORGIO PAPOTTI

DOTT.SSA MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

*socio fondatore 1961-2010*

Spett.le Federazione Nazionale dei Collegi Ostetrici

Gent.ma Presidente,  
Gent.ma Responsabile per la prevenzione  
della Corruzione e per la Trasparenza

Via mail [presidenza@fnco.it](mailto:presidenza@fnco.it)

Oggetto: Breve Sintesi dello stato della normativa anticorruzione e trasparenza per i Collegi:  
obblighi e sanzioni

Ottempero alla Vostra gentile richiesta e Vi espongo nella seguente breve relazione lo stato della normativa nella materia in oggetto.

Con l'emanazione del D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 - che in attuazione dell'art. 7 della legge di riforma della P.A. (L. 124/2015, cd. "*legge Madia*") ha disposto la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ed in particolare la modifica del D. Leg.vo 33/2013 in tema di trasparenza e della L. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione - è stato definitivamente chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini ed ai Collegi professionali "*in quanto compatibile*".

A tali conclusioni era peraltro già pervenuta l'ANAC, che con la Delibera n. 145 pubblicata in data 21/10/2014, aveva ritenuto applicabili le disposizioni in oggetto anche agli Ordini e ai Collegi professionali. Le conclusioni raggiunte dall'ANAC erano poi state confermate dal TAR.

Allo stato attuale, l'art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal menzionato D. Leg.vo 97/2016, stabilisce espressamente al comma 2 che "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni (...) si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali(...)*".

Questo per quanto riguarda le norme sulla trasparenza, mentre per quanto riguarda l'applicazione ad Ordini e Collegi professionali della normativa in tema di prevenzione della corruzione recata dalla L. 190/2012, il comma 2-bis dell'art. 1 di quest'ultima - anch'esso aggiunto dal D. Leg.vo 97/2016

- dispone che *“Il Piano nazionale anticorruzione (...) costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni (...) ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione (...)”*. In pratica l’estensione dell’applicazione ai soggetti in argomento anche delle norme in materia di prevenzione della corruzione è disposta tramite un rinvio all’art. 2-bis, comma 2, del D. Leg.vo 33/2013.

## **PRINCIPALI OBBLIGHI A CARICO DI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI**

In estrema sintesi, i principali obblighi che gravano a carico di Ordini e Collegi professionali sono i seguenti:

- predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012;
- predisporre il Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. Leg.vo 165/2001;
- nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e comunicarlo ad ANAC;
- adempiere agli altri obblighi in materia di trasparenza imposti dal D. Leg.vo 33/2013 (tra i quali quello di collocare nella *home page* dei siti istituzionali un’apposita sezione denominata *“Amministrazione trasparente”*, al cui interno pubblicare una serie di dati, informazioni e documenti);
- garantire l’esercizio del diritto di *“accesso civico”* ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 33/2013, ampiamente riformulato dal D. Leg.vo 97/2016;
- attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Leg.vo 39/2013.

## **DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI E CONTROLLI DELL’ANAC –**

A seguito delle modifiche normative sopra indicate, l’ANAC, con il Comunicato del Presidente in data 06/07/2016, ha reso noto che il termine ultimo per gli adempimenti per la trasparenza disposti dal D. Leg.vo 33/2013 nei confronti degli Ordini e Collegi - con particolare riferimento agli artt.14 (*obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*) e 22 (*obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato*) del D. Leg.vo 33/2013 - è da intendersi differito fino al 23/12/2016.

Peraltro nel medesimo Comunicato del 06/07/2016, l’ANAC precisa anche che *“fino al 23 dicembre 2016, l’attività di vigilanza dell’ANAC avrà ad oggetto gli obblighi di trasparenza non modificati dal d.lgs. 97/2016, salvo riprendere, anche per gli altri, dopo detta data”*.

## **SANZIONI**

Per le sanzioni occorre fare riferimento in primo luogo alla Delibera ANAC 09/09/2014 (pubblicata sulla G.U. 07/10/2014, n. 233), la quale ha dato attuazione al disposto dell’art. 19, comma 5, del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), ove si dispone che l’Autorità nazionale anticorruzione, salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla L. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento.

Quanto invece alla violazione degli obblighi di trasparenza, occorre fare riferimento al Provvedimento ANAC del 16/11/2016, recante *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97”*, che ha sostituito il precedente provvedimento del 15/07/2015. L’art. 47 del D. Lgs. 33/2013 prevede sanzioni amministrative

pecuniarie da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 14 e 22 del medesimo D. Lgs.. Il Provvedimento 16/11/2016 disciplina le fasi relative all'accertamento delle violazioni, all'avvio del procedimento sanzionatorio e alle possibili contestazioni.

In ultimo nella materia specifica, il Consiglio Nazionale dei Collegi Ostetrici ha approvato in data 26 novembre 2016 le modifiche del Codice Deontologico – come richiesto dal PNA 2016- al fine di prevedere sanzioni disciplinari per i Componenti dei Consigli Direttivi ed i RPCT nominati che non adempiono agli obblighi di legge. Il Codice in via di approvazione definitiva, obbliga sin d'ora la FNCO a svolgere l'attività di vigilanza connessa a quella disciplinare.

Torino, 23.2.2017

Distinti saluti

Avv. Cosimo Maggiore

